

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2356

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Modifica all'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di corresponsione di un assegno sociale ai cittadini italiani residenti all'estero in condizioni economiche disagiate

Presentata il 29 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'esigua pensione che molti italiani residenti all'estero percepiscono da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si trascina ormai da molto tempo.

Decine di migliaia di pensionati italiani residenti all'estero hanno ricevuto nel corso del tempo lettere da parte dell'INPS con le quali veniva effettuata una rimodulazione della pensione da essi percepita in seguito agli accertamenti reddituali effettuati dallo stesso Istituto.

Nel corso del tempo, i nostri connazionali residenti all'estero hanno percepito pensioni molto scarse a causa del ritardo con cui l'INPS ha acquisito le relative informazioni reddituali ed effettuato il ricalcolo delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegni familiari). Spesso, inoltre, il cambio delle valute locali, non sempre favorevole, è

stato un ulteriore fattore negativo che ha contribuito a metterli in una situazione economica sempre più precaria.

I numerosi ritardi dell'INPS sono la conseguenza della farraginosità e della sporadicità con le quali sono stati effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all'estero e del complicato *iter* procedurale che queste rilevazioni hanno comportato.

In Italia, invece, gli accertamenti reddituali devono essere e sono effettuati ogni anno da parte dell'ente erogante.

Molti istituti previdenziali hanno rilevato che gli importi variano da poche centinaia ad alcune migliaia di euro: in questi casi l'impatto economico, umano e psicologico sui pensionati (che hanno ricevuto le lettere di recupero da parte dell'INPS) è stato devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati,

molti dei quali hanno diritto a prestazioni collegate al basso reddito.

In numerosi Paesi del centro e del sud America alcune sedi provinciali dell'INPS hanno intimato la restituzione delle pensioni erogate tramite bonifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata; in caso di mancato rispetto di tale scadenza, l'Istituto informava che avrebbe dato corso all'azione legale per il recupero delle somme a esso spettanti. Di tali vicende noi parlamentari eletti all'estero ci siamo più volte interessati cercando di venire incontro alle necessità dei nostri connazionali, ma purtroppo la situazione è rimasta tragica, in particolare per coloro che percepiscono pensioni in convenzione e pensioni di importo esiguo.

Il Parlamento si è dimostrato troppe volte insensibile alla problematica e ha ignorato le giuste richieste delle collettività italiane all'estero: ad esempio, già in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 non fu accolto un emendamento relativo a una sanatoria pensionistica presentato da alcuni parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, non tenendo in adeguata considerazione la situazione di molti Paesi esteri.

In seguito, la Corte costituzionale ha sostenuto il diritto dei pensionati di non dover restituire i trattamenti pensionistici percepiti in buona fede e di basso importo; principio che – secondo la Corte – è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati con un reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della loro famiglia e, in particolare, di pensionati residenti all'estero.

Il riconoscimento di tale diritto rappresenterebbe un segnale di sensibilità e di attenzione nei riguardi di decine di migliaia di cittadini italiani pensionati residenti all'estero i quali, finora, sono stati troppo spesso oggetto solo di tagli di spesa e di politiche restrittive. L'assistenza economica e, soprattutto, quella sanitaria dei nostri

connazionali residenti all'estero che versano in condizioni di indigenza rappresenta un diritto prioritario che lo Stato italiano è tenuto ad assicurare – compatibilmente con le esigenze di rigore finanziario – per un rafforzamento delle politiche in favore degli italiani all'estero.

A tale fine è necessario corrispondere anche ai nostri connazionali pensionati residenti all'estero l'assegno sociale già riconosciuto ai cittadini italiani pensionati residenti in patria.

Non possiamo dimenticare che esiste anche un'altra Italia, costituita dalla collettività dei nostri connazionali stabilmente residenti all'estero, la quale ha diritto alle stesse prerogative riservate ai cittadini pensionati italiani che vivono in Italia; così come non possiamo ignorare il dovere di assicurare ai nostri connazionali all'estero i medesimi trattamenti riconosciuti agli italiani che vivono in patria in materia assistenziale e previdenziale, ai fini della tutela della loro salute, della loro dignità sociale e di tutti i diritti costituzionalmente sanciti e, pertanto, inderogabili.

In modo simile a quanto previsto per i cittadini italiani pensionati residenti in patria, anche i nostri connazionali ultrasessantacinquenni nati in Italia e residenti all'estero che sono sprovvisti di reddito, ovvero che hanno redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e che, inoltre, sono parzialmente sprovvisti di una copertura sanitaria, come in accade in Argentina e in tutte le altre zone del centro e del sud America, avrebbero diritto, per motivi di equità, umanitari e di parità costituzionale, a un giusto trattamento assistenziale, corrisposto dall'INPS per tredici mensilità a prescindere dal versamento dei contributi previdenziali.

La presente proposta di legge prevede, quindi, che il citato assegno sociale sia corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai cittadini italiani pensionati residenti all'estero in possesso dei prescritti requisiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

« *10-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto anche ai cittadini italiani pensionati residenti all'estero che dimostrano, mediante apposita certificazione dei competenti uffici consolari, di essere in condizioni economiche disagiate e di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ».



18PDL0096820